

Osservazioni alla Delibera 374/2022/R/gas Modifiche urgenti al TIVG: nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dall'1° ottobre 2022

Con riferimento al punto 5 della delibera in oggetto si illustrano nel seguito le osservazioni del Gruppo A2A relative alle disposizioni regolatorie finalizzate a definire gli specifici aspetti di carattere implementativo e gli ulteriori interventi volti a favorire l'operatività della nuova regolazione dell'Autorità a decorrere dall'1° ottobre 2022.

Innanzitutto, A2A esprime apprezzamento per l'intervento adottato da ARERA, volto a rendere più coerenti le condizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela alle condizioni di approvvigionamento dei venditori.

Benché infatti, come segnalato in altre sedi, molti venditori avessero già effettuato le necessarie coperture per i volumi per il prossimo trimestre, si concorda col fatto che il nuovo metodo di aggiornamento faciliterà il reperimento dei volumi necessari per soddisfare la domanda, grazie alla riduzione dei rischi oggi legati alle differenze tra le quotazioni forward utilizzate per l'attuale aggiornamento di tutela e il prezzo spot a cui è possibile approvvigionare la parte di consumi non prevedibile in vista dell'inverno.

Si evidenzia, peraltro, **la necessità di rivalutare, con una conseguente revisione al rialzo della CCR, i rischi legati all'approvvigionamento all'ingrosso remunerati da tale componente** (rischio variazione dei volumi forniti in esito all'uscita dei clienti dal servizio di tutela, rischio pro die, rischio bilanciamento, rischio profilo, rischio eventi climatici invernali, rigidi o miti) in quanto, **a seguito dell'enorme innalzamento dei prezzi e all'aumento significativo della volatilità, la rischiosità è significativamente aumentata**. Si precisa che tale revisione di formula offrirebbe comunque solo una parziale compensazione lasciando però evidente il rischio differenza tra il prezzo medio pesato ed il prezzo medio aritmetico.

Le recenti revisioni di tale componente non sono infatti sufficienti a coprire tale maggiore rischiosità.

Osservazioni puntuali su aspetti di carattere implementativo e operativo

- *Pubblicazione del livello della componente $C_{MEM,m}$*

Il nuovo art. 6, comma 3 del TIVG dispone che il livello della componente $C_{MEM,m}$ di cui al comma 6.1 venga pubblicato sul sito internet dell'Autorità all'inizio del mese successivo al mese di riferimento.

A tal proposito, al fine di permettere la fatturazione delle condizioni economiche evitando di dover ricorrere a successivi ricalcoli si evidenzia la necessità che la pubblicazione della componente $C_{MEM,m}$ avvenga al più tardi entro il 5° giorno lavorativo del mese di riferimento.

- *Comunicazione al cliente relative a congruagli*

Al punto 2 della delibera 374/2022/R/gas l'Autorità introduce alcuni obblighi informativi nel caso in cui il venditore effettui dei ricalcoli causati dalla modifica della metodologia di calcolo della $C_{MEM,m}$.

A tal proposito si evidenzia la non percorribilità di tale previsione attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'informativa descritta in quanto le informazioni previste risultano specifiche della situazione individuale del singolo cliente e non possono pertanto essere veicolate in maniera massiva o generalizzata sul sito web. Tale soluzione comporterebbe quindi un aggravio di costi operativi superiore ai benefici della comunicazione.

Come alternativa si propone che

- nel sito internet venga riportata in maniera ben visibile una comunicazione generica relativa alla possibile presenza di ricalcoli nei confronti dei clienti finali a causa modifica della metodologia di calcolo della componente $C_{MEM,m}$.
- il venditore adotti comunicazioni personalizzate e più dettagliate (da riportare in bolletta o nell'area riservata del cliente) da indirizzare al singolo cliente interessato.

- *Tavolo di lavoro emergenziale con gli esercenti l'attività di vendita*

Con riferimento a quanto previsto al punto 4 del provvedimento, in merito all'istituzione di un apposito Tavolo di lavoro emergenziale con le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici, si ritiene necessario, anche alla luce delle criticità segnalate in premessa, istituire un analogo tavolo di lavoro con gli esercenti la vendita e le loro associazioni rappresentative.